

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
 GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
 EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
 CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
 EIROPAS KOPENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS
 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
 IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
 HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
 TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
 SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
 SODIŠĆE EVROPSKIH SKUPNOSTI
 EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 01/06

10 gennaio 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-344/04

International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association /Department for Transport

IL REGOLAMENTO SULLA COMPENSAZIONE E L'ASSISTENZA DEI PASSEGGERI AEREI È VALIDO

Le misure previste dal regolamento per realizzare l'obiettivo di accrescere la tutela dei passeggeri vittime di cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli sono compatibili con la Convenzione di Montreal¹ e non violano il principio di proporzionalità.

Nel febbraio 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento² riguardante la compensazione e l'assistenza dei passeggeri da parte del vettore aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

In forza di tale regolamento, in caso di **cancellazione** del volo, il vettore aereo offre la scelta ai passeggeri tra il rimborso del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo per la loro destinazione finale. Inoltre essi hanno diritto ad un'assistenza gratuita (pasti, telefonate e, eventualmente, sistemazione in albergo) e ad una compensazione pecunaria il cui ammontare varia a seconda della distanza del volo. Tale compensazione non è dovuta se il vettore aereo comunica la cancellazione due settimane prima dell'orario di partenza, o se propone un volo alternativo soddisfacente o ancora se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali.

In caso di **ritardo** del volo oltre una durata determinata variabile secondo la distanza, il passeggero si vede offrire un'assistenza. Quando il ritardo è di oltre cinque ore gli viene proposto in ogni caso il rimborso.

¹ La Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (la "Convenzione di Montreal") è stata approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 (GU L 194, pag. 38).

² Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

L'International Air Transport Association (IATA), associazione che raggruppa 270 compagnie aeree, distribuite su 130 paesi e che trasportano il 98 % dei passeggeri di voli di linea internazionali, e l'European Low Fares Airline Association (ELFAA), associazione che rappresenta gli interessi di dieci compagnie aeree a basso costo di 9 paesi europei, hanno contestato, dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales), l'attuazione del regolamento da parte del Regno Unito. In tale occasione esse hanno sollevato talune questioni riguardanti la validità del regolamento in parola e, in particolare, delle disposizioni relative alle cancellazione, ai ritardi e alla compensazione. La High Court of Justice ha sottoposto tali questioni alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per quanto riguarda la compatibilità del regolamento con la convenzione di Montreal, la Corte dichiara che tale convenzione internazionale, che disciplina in particolare la responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo, vincola la Comunità. La Corte giudica che la Convenzione si limita a stabilire le condizioni in cui, successivamente al ritardo del volo, i passeggeri possono intentare le azioni dirette ad ottenere, **a titolo di compensazione su base individuale, un risarcimento dei danni** contro i vettori responsabili di un danno risultante da tale ritardo. Invece, l'assistenza e il supporto dei passeggeri previsti dal regolamento comunitario in caso di ritardo prolungato del volo costituiscono **misure di risarcimento uniformi e immediate**. Esse non rientrano tra quelle per cui la Convenzione fissa le condizioni di esercizio e, **di conseguenza, non possono essere considerate incompatibili con la Convenzione di Montreal**.

In merito al vizio di procedura che, secondo la IATA e l'ELFAA, ha viziato l'adozione del regolamento, **la Corte respinge l'argomento** secondo cui il comitato di conciliazione, convocato nell'ambito della procedura di codecisione a causa del disaccordo del Consiglio sugli emendamenti proposti dal Parlamento, avrebbe oltrepassato le competenze che gli sono attribuite.

Per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di motivazione e del principio di certezza del diritto, la Corte rileva che le disposizioni controverse del regolamento fissano con precisione e in modo chiaro gli obblighi che incombono sul vettore aereo, fanno emergere l'essenziale dell'obiettivo perseguito e sono prive di ambiguità. Di conseguenza, esse non sono invalide a causa di una violazione del principio di certezza del diritto o dell'obbligo di motivazione.

Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, la Corte controlla se le misure previste dal regolamento sono manifestamente inadeguate a realizzare l'obiettivo diretto ad accrescere la tutela dei passeggeri vittime di cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli, risarcendo taluni danni in modo uniforme e immediato. Al riguardo la Corte constata che le misure previste in caso di cancellazione e di ritardo sono di per sé idonee a risarcire immediatamente taluni danni subiti dai detti passeggeri e permettono così di garantire l'obiettivo perseguito. La loro ampiezza varia in funzione dell'importanza dei danni subiti dai passeggeri. Infine, il risarcimento che i passeggeri possono richiedere, quando sono stati informati in ritardo della cancellazione del volo, non appare manifestamente inadeguato all'obiettivo perseguito, in considerazione dell'esistenza di una causa di esenzione di cui possono avvalersi i vettori e delle condizioni restrittive dell'attuazione dell'obbligo che incombe su di essi. L'importo del risarcimento non appare come manifestamente eccessivo e corrisponde nell'essenziale all'aggiornamento del livello di risarcimento previsto dal regolamento precedente, tenendo conto dell'inflazione intervenuta dalla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda il principio di uguaglianza di trattamento, la Corte dichiara che la situazione delle imprese che intervengono nel settore di attività di ciascun mezzo di trasporto

non è comparabile. I passeggeri vittime di cancellazioni o di ritardi prolungati dei voli, si trovano in una situazione obiettivamente diversa da quella che sperimentano i passeggeri di altri mezzi di trasporto in caso di incidenti della stessa natura.

Al contrario, essa rileva che i danni subiti dai passeggeri dei vettori aerei in caso di cancellazioni o di ritardi prolungati del volo sono analoghi, a prescindere dalle compagnie con cui hanno concluso i contratti, e sono privi di rapporto con le politiche da esse praticate in materia di prezzi. Pertanto, **era compito del legislatore comunitario trattare in modo identico tutte le compagnie aeree.**

La Corte conclude quindi che la sua analisi non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità delle disposizioni in esame del regolamento.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PL, PT, SK

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

Talune immagini dell'udienza di pronuncia della sentenza sono disponibili su EbS "Europe by Satellite"- Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione L-2920 Lussemburgo,

tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249

o B-1049 Bruxelles, tel (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956